

Importazione di un bene comprato all'asta all'estero o destinato alla vendita ad un'asta in Svizzera

Edizione 2007

Valevole: 01.05.2007 al 30.04.2008

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd.zentrale@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

1	Definizioni	3
2	Importazione di un oggetto comprato all'asta all'estero	4
2.1	Fattispecie	4
2.2	Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene comprato all'asta.....	4
2.3	Bene imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea da parte di un fornitore svizzero A2; conclusione regolare di tale regime.....	5
3	Importazione di un bene per la vendita ad un'asta; il banditore agisce a proprio nome e per proprio conto	5
3.1	Fattispecie	5
3.2	Descrizione dell'espressione "a proprio nome e per proprio conto"	6
3.3	Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene	6
3.3.1	In generale.....	6
3.3.2	Regime di immissione in libera pratica	6
3.3.3	Regime doganale di ammissione temporanea	7
3.4	Modo di procedere in Svizzera	8
4	Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce come rappresentante diretto	8
4.1	Fattispecie	8
4.2	Aste di oggetti d'arte e d'antiquariato	9
4.2.1	Descrizione dell'espressione "asta di oggetti d'arte e d'antiquariato"	9
4.2.2	Descrizione dell'espressione "rappresentante diretto nel commercio d'arte e d'antiquariato (agire in nome e per conto di terzi)"	9
4.2.3	Modo di procedere all'importazione di un bene; regime doganale di ammissione temporanea	9
4.2.4	Modo di procedere nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto ad un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime di ammissione temporanea mediante riesportazione	10
4.2.5	Modo di procedere in caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica	11
4.3	Altre aste	11
4.3.1	Descrizione dell'espressione "rappresentante diretto presso altre aste (agire in nome e per conto di terzi)"	11
4.3.2	Procedura all'importazione	11

1 Definizioni

- **Aggio**

Oltre al prezzo di aggiudicazione l'acquirente deve pagare un aggio al banditore quale provvigione. Le disposizioni dell'asta forniscono informazioni riguardo a tali somme. In regola l'aggio si aggira attorno a un valore compreso tra il 10 e il 20%.

- **Asta**

Similmente ad una borsa, un'asta è nella maggior parte dei casi una vendita pubblica, in cui i prezzi si formano in un gioco tra domanda e offerta. Chiunque può fungere da fornitore o da acquirente.

- **Catalogo d'asta**

I beni designati per l'asta vengono descritti, a seconda dell'importanza più o meno dettagliatamente, in un catalogo d'asta. Alcuni di essi vengono anche accompagnati da illustrazioni.

- **Fornitore**

Chiunque può fungere da fornitore (venditore ad un'asta). Secondo le disposizioni d'asta egli è il legittimo proprietario o il rappresentante autorizzato.

- **Lista del ricavato**

Le case d'aste pubblicano dopo ogni asta una lista contenente i prezzi d'aggiudicazione. La lista del ricavato fornisce un quadro sulla situazione attuale del mercato. I prezzi di aggiudicazione sono da considerarsi senza IVA e senza aggio dell'acquirente.

- **Prezzo d'aggiudicazione**

Il prezzo a cui il migliore offerente acquisisce il bene. Oltre al prezzo d'aggiudicazione l'acquirente deve pagare un aggio al banditore.

- **Prezzo di chiamata**

Il prezzo di partenza da cui un banditore parte per la vendita all'asta di un bene. Di norma il prezzo di chiamata è compreso tra la metà e i due terzi del prezzo oggettivo di valutazione.

- **Prezzo di mercato**

Il prezzo di mercato si realizza mediante il gioco di offerta e domanda. Talvolta esso sottostà a notevoli oscillazioni.

- **Prezzo limite**


La casa d'asta può convenire con il fornitore il prezzo di vendita minimo sotto il quale l'oggetto non può essere venduto. I prezzi limiti non sono solitamente resi noti.

- **Riacquisto**

Se un oggetto registrato nel catalogo non viene venduto, esso ritorna al fornitore.

2 Importazione di un oggetto comprato all'asta all'estero

2.1 Fattispecie



L'acquirente C compra all'asta un bene da un banditore estero B. Proprietario del bene è una persona all'estero (fornitore A1) o in Svizzera (fornitore A2). Il banditore B può agire in qualità di mediatore o a proprio nome.

Se il banditore B vende il bene a nome (per descrizione si veda cifra 3), esistono sempre due forniture: una dal fornitore A1 risp. A2 al banditore B, e una dal banditore B all'acquirente C. La fornitura del bene tra il banditore B e l'acquirente C conduce all'importazione.

Se l'acquirente B agisce a nome e per conto del fornitore A1 risp. A2 (per descrizione si veda cifra 4), esiste solo una fornitura dal fornitore A1 risp. A2 all'acquirente C. La fornitura del bene tra il fornitore A1 risp. A2 e l'acquirente C conduce all'importazione.

Il luogo della fornitura si trova in entrambi i casi all'estero.

2.2 Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene comprato all'asta

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e ivi dichiarato per l'immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare una fattura o un conteggio del banditore B, un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura o il conteggio devono contenere informazioni riguardanti la natura del bene. Nel caso di opere d'arte sono da identificare il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (grandezza in centimetri) e nel caso di oggetti d'antiquariato l'epoca e la vetustà dell'opera. Se mancano tali informazioni sulla fattura o sul conteggio, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata. Una fattura di una ditta addetta al servizio imballaggi data all'acquirente C o una simile del banditore B alla sua sede in Svizzera non sono dunque sufficienti.

Nella dichiarazione doganale l'acquirente C è da indicare quale importatore e destinatario.

L'acquirente C è da indicare, nella dichiarazione doganale, quale importatore e destinatario anche se il banditore B fa pervenire il bene presso la sua sede in Svizzera o a una persona a lui vicina e quest'ultima consegna il bene all'acquirente C. Né la sede né la persona vicina all'acquirente può essere indicata quale importatore nella dichiarazione doganale. Questo perché non partecipa a tale affare.

L'IVA sull'importazione del bene si calcola dalla controprestazione al primo luogo di destinazione in Svizzera che l'acquirente C ha pagato per il bene. Fa parte della controprestazione, accanto al prezzo d'aggiudicazione, anche l'aggio fatturato all'acquirente C. Per la determinazione della controprestazione non è di rilevanza alcuna se il fornitore è domiciliato all'estero (A1) o in Svizzera (A2).

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta normale che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.


2.3 Bene imposto all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea da parte di un fornitore svizzero A2; conclusione regolare di tale regime

Il fornitore A 2 ha imposto il bene all'esportazione secondo il regime doganale di ammissione temporanea. Dato che l'oggetto giunge all'acquirente C e di conseguenza non più al fornitore A 2, tale regime deve essere chiuso regolarmente mediante regime doganale di esportazione. Una conclusione mediante riesportazione è perciò da escludere.

Il regime doganale di ammissione temporanea può essere concluso regolarmente presso ogni ufficio doganale competente.

3 Importazione di un bene per la vendita ad un'asta; il banditore agisce a proprio nome e per proprio conto

3.1 Fattispecie



Il fornitore A cede un bene al banditore B per la vendita ad un'asta. Già al momento dell'importazione del bene deve essere noto che il bene viene preso in consegna dal banditore B per la vendita all'asta. Se le condizioni non sono adempite, il modo di procedere si rifà alla cifra 2 della pubblicazione "Importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita sulla strada, porta a porta, in una manifestazione o fiera".

Il bene viene trasportato o inviato dal fornitore A al banditore B, oppure ritirato presso il fornitore A dal banditore B o da una terza persona su suo ordine.

Il contratto d'asta può essere concluso prima o dopo il trasporto del bene in Svizzera.

Al momento del trasporto del bene in Svizzera il prezzo d'aggiudicazione non è ancora noto. Il banditore B ha eventualmente convenuto un prezzo limite con il fornitore A (si veda cifra 1).

3.2 Descrizione dell'espressione "a proprio nome e per proprio conto"

Il banditore B vende il bene a proprio nome e per proprio conto. È quindi decisivo il modo in cui egli agisce nei confronti dell'acquirente C. Se egli non agisce espressamente quale rappresentante diretto (si veda cifra 4), ne consegue che, secondo il diritto sull'IVA, egli agisce a nome proprio fungendo da fornitore. Ciò può avvenire espressamente oppure risultare dalle circostanze.

All'importazione di un bene che deve essere venduto ad un'asta di oggetti d'arte o d'antiquariato, è necessario richiamare l'attenzione sui punti qui appresso: l'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein obbligano il banditore B ad apporre sulla dichiarazione doganale una menzione, qualora egli non agisca non a nome proprio e dunque quale rappresentante diretto (si veda cifra 4). Se manca una tale indicazione l'amministrazione dà per scontato che egli agisce a proprio nome.

Se il banditore B agisce a proprio nome e per proprio conto, in caso di successo all'asta, sono sempre previste due forniture: una dal fornitore estero A al banditore B e una dal banditore svizzero B all'acquirente C.

3.3 Modo di procedere all'atto dell'importazione del bene

3.3.1 In generale

Il bene deve essere portato presso un ufficio doganale competente e dichiarato per il trattamento doganale.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere unicamente effettuata durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari possono variare da ufficio a ufficio. Sono disponibili su www.ezv.admin.ch (L'AFD → Contatti → Orari d'apertura e indirizzi degli uffici doganali).

La persona assoggettata all'obbligo di dichiarazione può scegliere, al momento del trasporto del bene in Svizzera, tra i seguenti regimi doganali:

- regime doganale d'immissione in libera pratica (si veda cifra 3.3.2);
- regime doganale di ammissione temporanea (si veda cifra 3.3.3).

Il regime doganale di ammissione temporanea è consigliato se il banditore B non è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o se è registrato come tale ma non gli è accordato il diritto di dedurre integralmente l'imposta precedente.

3.3.2 Regime di immissione in libera pratica

Il bene è dichiarato all'importazione per l'immissione in libera pratica.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare un giustificativo di valore (fattura proforma), un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. La fattura proforma deve contenere informazioni riguardanti la natura e il valore di mercato dell'oggetto al primo luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte sono da identificare il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (grandezza in centimetri) e nel caso di oggetti d'antiquariato l'epoca e la vetustà dell'opera. Se mancano tali informazioni sulla fattura proforma, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata.

Nella dichiarazione doganale il banditore B è da indicare quale importatore e destinatario del bene.

L'IVA all'importazione del bene si calcola in base alla controprestazione che il fornitore A riceve dal banditore B, oltre alle spese accessorie sino al primo luogo di destinazione in Svizzera, sempreché tali costi non siano già inclusi nella controprestazione. Se l'IVA dovuta all'importazione va a carico del fornitore A, essa deve essere dedotta dalla controprestazione.

All'importazione del bene tale controprestazione non è stabilita. L'IVA si calcola quindi sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Come tale vale il prezzo che il fornitore A spera di ottenere per la vendita del bene. Il fornitore A deve indicare tale prezzo sulla fattura proforma. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza dell'indicazione del prezzo, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta. A tale scopo può chiamare un esperto in materia.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

Se il fornitore A incassa alla vendita di un bene un prezzo più basso di quello sperato o che l'ufficio doganale ha stimato, l'IVA riscossa in eccesso all'importazione può essere restituita entro cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata riscossa. Tali domande sono da indirizzare alla Direzione di circondario competente per l'ufficio doganale d'entrata. Non viene restituita l'IVA riscossa in eccesso, se il banditore A è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente.

Con la richiesta di restituzione dell'IVA in eccesso bisogna provare la controprestazione con una copia del conteggio risp. della fattura del banditore B. Alla richiesta è inoltre da allegare l'originale del documento di importazione. Ai fini della restituzione è da indicare, nella richiesta, il conto bancario o postale oppure allegare una polizza di versamento. Per la richiesta si può utilizzare il modulo 52.51 (domanda di restituzione dell'IVA) sotto www.ezv.admin.ch (Informazioni doganali per le ditte→Imposte e tributi→Imposta sul valore aggiunto→Formulari).

Le aspettative ottimistiche relative al prezzo di aggiudicazione possono anche essere superate all'asta. All'immissione in libera pratica l'IVA è stata quindi calcolata a un valore troppo basso. Il banditore B deve, dopo il termine dell'asta, comunicare tale fatto alla Direzione delle dogane nel cui circondario era avvenuta l'importazione.

3.3.3 Regime doganale di ammissione temporanea

Il bene è portato presso l'ufficio doganale competente e ivi dichiarato per il regime doganale di ammissione temporanea.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare un giustificativo di valore in tre esemplari (fattura proforma), un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. Tale fattura proforma deve contenere per ogni bene dello stesso tipo la sua natura, le sue caratteristiche identificative quali la quantità (p.es. numero dei pezzi) e il valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte sono da identificare il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (grandezza in centimetri) e nel caso di oggetti d'antiquariato l'epoca e la vetustà dell'opera. Se mancano tali informazioni sulla fattura proforma, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere unicamente effettuata durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari possono variare da ufficio a ufficio. Sono disponibili su www.ezv.admin.ch (L'AFD→Contatti→Orari d'apertura e indirizzi degli uffici doganali).

Il banditore B deve essere indicato quale importatore e destinatario sulla dichiarazione doganale.

L'IVA sui beni importati viene calcolata sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. Come tale vale il prezzo che il fornitore A spera di ottenere per la vendita del bene. Il fornitore A deve indicare tale prezzo sulla fattura proforma. Se esistono dubbi concernenti l'esattezza delle indicazioni dei prezzi, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta. A tale scopo può chiamare un esperto in materia.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta normale che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'IVA all'importazione del bene e i tributi doganali sono garantiti per mezzo di depositi in contanti o atti di fideiussione. La garanzia viene liberata (depositi in contanti rimborsati e risp. atti di fideiussione sgravati) se il regime doganale di ammissione temporanea è stato concluso regolarmente.

I tributi imposti condizionatamente (IVA e tributi doganali) diventano esigibili a mancata conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea. Gli uffici doganali prestano alla corretta imposizione la medesima attenzione come nel caso in cui il bene fosse stato immesso in libera pratica.


3.4 Modo di procedere in Svizzera

Il banditore B può far valere quale imposta precedente l'IVA riscossa all'immissione in libera pratica, sempreché egli sia iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e agisca a proprio nome (si veda cifra 3.2) e le condizioni dell'articolo 38 segg. LIVA siano adempite. Questo vale anche se egli non è stato in grado di vendere il bene e lo ritorna al fornitore A all'estero. Questo alla condizione che egli possa documentare la riesportazione con un documento di esportazione.

Se il banditore B è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, egli deve conteggiare le vendite all'asta con l'amministrazione in questione.

4 Importazione di un bene per la vendita a un'asta; il banditore agisce come rappresentante diretto

4.1 Fattispecie



Il fornitore A cede un bene al banditore B per la vendita a un'asta. Il fornitore B agisce come rappresentante diretto a nome del fornitore A (si veda cifre 4.2.1 e 4.3.1). Già al momento dell'importazione del bene deve essere noto che il bene viene preso in consegna dal banditore B per la vendita all'asta. Se le condizioni non sono adempite, il modo di procedere si rifà alla cifra 2 della pubblicazione "importazione di un bene da parte di un fornitore estero per la vendita sulla strada, porta a porta, in una manifestazione o fiera".

Il bene viene trasportato o inviato dal fornitore A al banditore B, oppure ritirato presso il fornitore A dal banditore o da una terza persona su suo ordine.

Il contratto d'asta può essere concluso prima o dopo il trasporto del bene in Svizzera.

Al momento del trasporto del bene in Svizzera il prezzo d'aggiudicazione non è ancora noto. Il banditore B ha eventualmente convenuto un prezzo limite con il fornitore A (si veda cifra 1). All'importazione del bene viene indicato sulla dichiarazione doganale che il banditore B vende all'asta il bene a nome e per ordine del fornitore A.

4.2 Aste di oggetti d'arte e d'antiquariato

4.2.1 Descrizione dell'espressione "asta di oggetti d'arte e d'antiquariato"

L'asta di oggetti d'arte e d'antiquariato è la vendita all'incanto di opere d'arte, pezzi da collezione e antichità.

Sono considerati oggetti d'arte le opere eseguite personalmente dall'artista come per esempio quadri, dipinti, plastici, statue, arazzi e simili (vedi art. 11 cpv. 1 OLIVA). Non rientrano nella suddetta categoria i seguenti articoli:

- opere d'arte applicata quali oggetti di oreficeria e gioielleria;
- opere architettoniche (prestazioni) quali piani di costruzione e simili;
- disegni tecnici e altri progetti e disegni impiegati a fini topografici o simili nell'industria o nel commercio.

Sono per esempio considerati pezzi da collezione i francobolli, le buste primo giorno di emissione, ecc. non destinati ad avere corso (art. 11 cpv. 2 OLIVA).

Sono considerati antichità i beni diversi dagli oggetti d'arte e dai pezzi da collezione, segnatamente i mobili, le ceramiche di tutti i generi, il vetro, i gioielli, i giochi, gli orologi, le monete, le armi, i vini, i francobolli, le automobili, ecc., a condizione che abbiano più di 100 anni di età (art. 11 cpv. 3 OLIVA).

4.2.2 Descrizione dell'espressione "rappresentante diretto nel commercio d'arte e d'antiquariato (agire in nome e per conto di terzi)" L'articolo 11 capoverso 4 LIVA disciplina un banditore agisce come rappresentante diretto in un'asta d'arte o d'antiquariato (mediatore). Se ciò è il caso, alla fornitura di un bene in occasione di un'asta d'arte o d'antiquariato in territorio svizzero la prova della rappresentanza è adottata se le seguenti condizioni sono adempite contemporaneamente:

- Il fornitore A deve indicare per iscritto il banditore B, prima dell'inizio dell'asta, di vendere i propri bene a suo nome e per suo conto. In tale mandato (contratto d'asta) i beni devono essere menzionati (p.es. "Le conferisco il mandato di vendere a mio nome e per mio conto 15 dipinti a olio").
- Il banditore B deve rendere noto per iscritto agli interessati che il bene in questione è messo in vendita a nome e per conto di terzi.

Se un contratto d'asta non esiste per tutti i beni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein danno per scontato che si tratti di rappresentanza diretta, nel caso in cui il banditore menziona espressamente nel catalogo che la vendita di tutti gli oggetti presenti in esso avviene in nome e per conto di terzi.

Se il banditore B agisce a nome e per conto di terzi (rappresentante diretto), si ha, in caso di esito favorevole della vendita all'asta, una fornitura dal fornitore estero A all'acquirente svizzero C.

Se il banditore B fa valere il diritto di agire per ordine e conto del fornitore svizzero C, egli deve menzionarlo nella dichiarazione doganale. Se manca una tale indicazione l'amministrazione dà per scontato che egli agisce a proprio nome e per proprio conto. La procedura si fonda sulla cifra 3.

4.2.3 Modo di procedere all'importazione di un bene; regime doganale di ammissione temporanea

Il bene è portato presso un ufficio doganale competente e ivi dichiarato per il regime di ammissione temporanea. Al momento dell'importazione non è stabilito se il bene può essere venduto ad un acquirente svizzero C. Inoltre il banditore B, che è iscritto quale contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e effettua il rendiconto secondo il metodo effettivo, non ha il diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Egli vende il bene a nome e per conto del fornitore A. Lo stesso vale se

il contribuente effettua il rendiconto con l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein secondo l'aliquota saldo.

Con la dichiarazione doganale sono da presentare un giustificativo di valore in tre esemplari (fattura proforma), un eventuale certificato d'origine e ulteriori documenti necessari per l'imposizione. Tale fattura proforma deve contenere per ogni bene dello stesso tipo indicazioni riguardanti la sua natura, le sue caratteristiche identificative quali la quantità (p.es. numero dei pezzi) e il valore di mercato al primo luogo di destinazione in Svizzera. Nel caso di opere d'arte sono da identificare il soggetto, il nome dell'artista e il formato dell'opera (grandezza in centimetri) e nel caso di oggetti d'antiquariato l'epoca e la vetustà dell'opera. Se mancano tali informazioni sulla fattura proforma, esse possono anche venire registrate su una lista dettagliata separata.

La dichiarazione presso l'ufficio doganale può essere unicamente effettuata durante gli orari di apertura per le merci commerciabili. Gli orari possono variare da ufficio a ufficio. Sono disponibili su www.ezv.admin.ch (L'AFD → Contatti → Orari d'apertura e indirizzi degli uffici doganali).

Nella dichiarazione doganale è da indicare che il bene è destinato alla vendita all'asta in un'asta d'arte o d'antiquariato e che il banditore B agisce a nome e per conto del fornitore A. In mancanza di tale nota il banditore B deve trattare la vendita del bene come una fornitura a proprio nome e per proprio conto (si veda cifra 3).

Nella dichiarazione doganale va indicato quale importatore il fornitore A (nome e domicilio) all'indirizzo del banditore B.

L'IVA sui beni importati viene calcolata sul valore di mercato al primo luogo di destinazione in territorio svizzero. Come tale vale il prezzo che il fornitore A spera di ottenere per la vendita del bene. Tale prezzo è da indicare nella fattura proforma e, per quanto possibile, da documentare (p.es. con rapporto di perizia). Se esistono dubbi concernenti l'esattezza dell'indicazione del prezzo, l'ufficio doganale può procedere d'ufficio alla stima della base di calcolo dell'imposta. A tale scopo può chiamare un esperto in materia.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per il regime di ammissione temporanea.

L'IVA all'importazione del bene e i tributi doganali sono garantiti per mezzo di depositi in contanti o atti di fideiussione. La garanzia viene liberata (depositi in contanti rimborsati e risp. atti di fideiussione sgravati) se il regime doganale di ammissione temporanea è stato concluso regolarmente.

I tributi imposti condizionatamente (IVA e tributi doganali) diventano esigibili a mancata conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea. Gli uffici doganali prestano alla corretta imposizione la medesima attenzione come nel caso in cui il bene fosse stato immesso in libera pratica.

4.2.4 Modo di procedere nel caso di un bene non venduto o di un bene venduto ad un acquirente all'estero; conclusione regolare del regime di ammissione temporanea mediante riesportazione

Il bene è da portare presso un ufficio doganale competente e da dichiarare entro il termine stabilito dall'ufficio doganale d'entrata per la conclusione regolamentare del regime doganale di ammissione temporanea mediante riesportazione. Con la dichiarazione doganale deve essere presentata la decisione d'imposizione per l'ammissione temporanea.

Se il regime doganale di ammissione temporanea è stato concluso regolarmente per tutti i beni imposti secondo tale regime, la garanzia per l'IVA viene liberata.

4.2.5 Modo di procedere in caso di vendita di un bene a un acquirente svizzero C; conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea mediante immissione in libera pratica

Per un bene non riesportato la conclusione regolare del regime di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica sono da effettuare entro il termine stabilito. A tal fine sono da presentare la decisione di imposizione per l'ammissione temporanea e una dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

La conclusione regolare del regime doganale di ammissione temporanea e l'immissione in libera pratica possono essere effettuate presso ogni ufficio doganale competente.

Per calcolare l'IVA in caso di immissione di un bene in libera pratica è determinante il contratto di vendita tra il fornitore estero A e l'acquirente C. Nella dichiarazione doganale l'acquirente C è da indicare quale importatore e destinatario.

Se in territorio svizzero sono stati venduti beni a più acquirenti, una dichiarazione doganale è per principio da presentare per ogni singolo acquirente. La seguente semplificazione diverge da quanto detto sopra: se gli acquirenti non sono iscritti quali contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein o sono iscritti come tali ma non hanno il diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, i beni venduti a tali acquirenti possono essere dichiarati su un'unica dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica. In tale dichiarazione quale importatore e destinatario bisogna indicare "diversi"

All'Atto della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di un bene l'IVA si calcola a partire dalla controprestazione dedotta l'IVA che l'acquirente C deve pagare al fornitore estero A. Fa parte della controprestazione, accanto al prezzo d'aggiudicazione, anche l'aggio fatturato all'acquirente C.

Per il calcolo dell'IVA è determinante l'aliquota d'imposta che vale al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale per immissione in libera pratica.

4.3 Altre aste

4.3.1 Descrizione dell'espressione "rappresentante diretto presso altre aste (agire in nome e per conto di terzi)"

L'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein accettano la rappresentanza diretta solo se il rappresentante B domiciliato in Svizzera possiede i seguenti atti:

- il mandato scritto di mediazione tra il mandante estero A e il rappresentante diretto svizzero B in cui è designato il genere di bene da mediare (p.es. "Le conferisco il mandato di vendere a mio nome e per mio conto i prodotti X");
- i documenti (contratto d'acquisto, fattura o quietanza) da cui risulta chiaramente che il rappresentante diretto svizzero B agisce espressamente a nome e per conto del suo mandante estero A. Oltre alla designazione esatta del bene, devono figurare anche il nome e l'indirizzo del fornitore estero A nonché dell'acquirente svizzero C. Se il fornitore estero A è registrato come contribuente in Svizzera, nella fattura indirizzata all'acquirente svizzero C va indicato il relativo numero IVA;
- il rendiconto scritto con il quale il rappresentante diretto svizzero B conteggia al mandante estero A il ricavato della vendita e il compenso che gli spetta. In tale conteggio il rappresentante diretto svizzero B deve menzionare anche il nome e l'indirizzo dell'acquirente svizzero C.

4.3.2 Procedura all'importazione

La procedura si fonda sulle direttive che si trovano da cifra 4.2.3 a cifra 4.2.5.